



Newsletter N° 8 di Venerdì 02 Maggio 2014

## STATO CIVILE Principi Generali

### LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE...

L'argomento in questione richiederebbe una disamina più approfondita ed anche per ragioni legate agli spazi della newsletter, mi limiterò a fornire alcuni elementi essenziali per applicare al meglio le disposizioni di legge.

L'art. 21 del D.P.R. 396/2000 al 3° comma recita testualmente: *"I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente"*.

La legalizzazione citata trova applicazione nelle norme del D.P.R. 445/2000, che al suo art. 1, 1° comma, chiarisce come essa consista *"nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa"*.

All'art. 33, 2° comma, individua poi l'organo competente, disponendo che: *"le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità straniere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero"*.

A tale proposito trovo estremamente completa la definizione formulata sul "Commentario all'Ordinamento dello Stato Civile", edito da Maggioli, che a pag. 149 recita: *"la legalizzazione è una forma di identificazione che tende a fornire certezza in ordine all'autore dell'atto, consistente in una dichiarazione di provenienza, generalmente apposta in calce all'atto medesimo, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento"*.

Fino ad ora abbiamo parlato di documenti redatti all'estero. Quando invece si prendono in considerazione documenti redatti dall'autorità consolare straniera in Italia da far valere sul nostro territorio, competenti alla legalizzazione sono le Prefetture. Esse verificano che la firma esistente sul documento da legalizzazione sia depositata in un apposito elenco apponendo sul documento il timbro di legalizzazione.

Esistono, inoltre, molte convenzioni internazionali che esentano dalla legalizzazione oppure prevedono una legalizzazione, passatemi il termine, affievolita, la cosiddetta "Apostille".

Ma quali sono? Ci viene in aiuto l'ANUSCA che sul suo sito [www.anusca.it](http://www.anusca.it) ospita la voce "Convenzioni Internazionali", di facile consultazione e costantemente aggiornato.

L'Apostille è stata approvata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con Legge 20.12.1966 n. 1253 e consiste in un timbro (il cui testo e formato sono stati approvati dalla convenzione stessa) che una volta apposto dal competente organo straniero, fa sì che il documento straniero non debba più essere legalizzato dall'autorità consolare italiana.

### Quindi:

1. In linea generale gli atti ed i documenti di stato civile provenienti dall'estero devono essere legalizzati dal Consolato italiano del Paese in cui sono stati formati.
2. Gli atti ed i documenti di Stato Civile provenienti da Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja devono essere muniti di Apostille che viene apposta dall'organo superiore a quello che ha emesso l'atto (per intenderci in Italia competente all'apposizione dell'Apostille per i documenti italiani da valere all'estero è la Prefettura – organo superiore all'Ufficiale dello Stato Civile italiano). SOLO DOCUMENTI REDATTI ALL'ESTERO E NON DAL CONSOLATO

**STRANIERO IN ITALIA.**

- 3. Gli atti e i documenti di Stato Civile provenienti da Paesi che hanno sottoscritto specifica convenzione di esenzione dalla legalizzazione, sono ESENTI dalla legalizzazione (p.es. Convenzione di Bruxelles)**
- 4. Gli atti ed i documenti rilasciati dai Consolati stranieri in Italia devono essere legalizzati dalla Prefettura, anche se i Paesi rappresentati da quel consolato hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja.**

Passo successivo alla legalizzazione è la traduzione. Questa è disciplinata dall'art. 22 del D.P.R. 396/2000: *“Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato civile la conformità al testo straniero”*.

Anche per la traduzione valgono le norme generali della legalizzazione; pertanto l'autorità diplomatica o consolare da cui proviene la traduzione in italiano del documento redatto in lingua straniera può essere tanto la nostra autorità diplomatica o consolare all'estero, quanto l'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia. In quest'ultimo caso la firma del traduttore deve essere, però, legalizzata dalla Prefettura, in quanto anche la traduzione può essere considerata un “atto” formato nello Stato da una rappresentanza diplomatica o consolare estera ivi residente” (vd. Commentario all'Ordinamento dello stato civile – ed. Maggioli).

Se la traduzione è effettuata all'estero, la firma del traduttore deve essere legalizzata da parte della nostra autorità diplomatica o consolare, consentendo così la certezza del fatto che la traduzione proviene da un soggetto abilitato a compierla. Il principio cardine è che anche la traduzione è considerata un “atto” formato all'estero.

Riassumendo si può affermare che i principi che regolano la legalizzazione possono essere applicati anche per la traduzione.

Ultima precisazione, ma estremamente importante, è che la traduzione deve essere effettuata “per intero”, essendo solo l'Ufficiale di Stato Civile autorizzato alla trascrizione “per sunto”.

Silvia Cornetto – Esperto ANUSCA